



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Deliberazione n. 369

In data 06/12/2024

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DEL FONDO RISCHI CONTENZIOSO DA ACCANTONARE PER L'ESERCIZIO 2025.

L'anno 2024, addì 06, del mese di Dicembre, alle ore 08:30 nella residenza Municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti e visivamente identificati:

Cognome e Nome		Presente/Assente
Maurutto Flavio	Sindaco	Presente
Grosseto Pier Luigi	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza
Zuppichin Elena	Assessore	Presente
Driusso Robertino	Assessore	Presente
Biasin Nicolino	Assessore	Presente
Colusso Vio Selena	Assessore	Presente

N. Presenti 6 N. Assenti 0

Assiste alla seduta, in sede, la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Flavio Maurutto, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Quantificazione del fondo rischi contenzioso da accantonare per l'esercizio 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti

- l'allegato n. 4/2, punto 5.2, lettera h), D.Lgs. n. 118/2011, secondo cui << *Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.* >>;
- I principi contabili internazionali OIC 31 e IAS 37;

Richiamato quanto precisato:

- nei principi contabili OIC 31, secondo cui la quantificazione degli oneri da fronteggiare con la costituzione del fondo può richiedere particolari conoscenze ed esperienze; a tal fine per effettuare una congrua valutazione del fondo, può essere necessario acquisire il supporto di pareri di consulenti esterni (ad esempio, pareri legali per stimare l'esito di una causa in corso); disporre di tutti quegli altri elementi pertinenti che consentono di effettuare una stima ragionevolmente attendibile;
- Nella deliberazione della Corte conti, sez. contr. Marche, n. 24/2022/PRSP, la quale, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis, Corte conti, sez. contr. Lazio, del. n. 18 e 112/2020/PRSE), modula l'entità dell'accantonamento nel fondo rischi contenzioso in percentuali degli oneri finanziari potenzialmente derivanti da un eventuale esito sfavorevole del giudizio;

Richiamate inoltre:

- le prescrizioni contenute nei principi contabili OIC 31, secondo cui gli eventi futuri si possono classificare in tre categorie: probabili, possibili o remoti, qualificando un accadimento come "probabile" quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario, "possibile" un accadimento che dipenda da una circostanza che può o meno verificarsi (si tratta di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione) e, infine, "remoto" quell'evento che abbia scarsissime o eccezionali possibilità di verificarsi;
- la pronuncia della Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 69/2020/PRSE, la quale specificando in termini percentualistici la classificazione delle passività potenziali, tra passività "probabili", "possibili" e da "evento remoto", li ha espressi anche in termini percentualistici, indicando un ammontare di accantonamento minimo, precisando, nel particolare, che:
 - la passività "probabile" è quella che ha un indice di rischio pari almeno al 51%, (in questo caso l'ammontare di accantonamento deve essere pari almeno a tale percentuale); in tale categoria rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora conclusi, per i quali l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza;
 - la passività "possibile" oscilla, così come la percentuale di accantonamento, tra un range di rischio che si assesta tra il 49% e il 10%;
 - la passività da evento "remoto", la cui probabilità di rischio è inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero;

Ritenuto, in linea con le fonti sopra richiamate, impostare una scheda di valutazione relativa ai contenziosi affidati ai vari legali, che tenga conto delle indicazioni sopra richiamate quale minimo non derogabile, ma che, per maggior tutela dell'Ente, consideri un accantonamento percentualmente superiore rispetto a quello sopra richiamato; nel particolare, distinguendo tra due separate valutazioni: l'una in merito all'eventuale condanna dell'Ente al pagamento in caso di soccombenza (in cui indicare eventuali condanne al risarcimento danni o altre somme eventualmente dovute per qualsiasi altro titolo ad eccezione della condanna alle spese di lite), l'altra limitata all'eventuale pagamento delle spese legali; per entrambe le voci distinguendo il rischio in:

- “probabile” (con un indice di rischio superiore al 50%) con un accantonamento pari al 100% della somma relativa a questo rischio;
- “possibile” (con un indice di rischio compreso tra il 50% e il 10%) con un accantonamento pari al 50% della somma relativa a questo rischio;
- “remoto” (con un indice di rischio inferiore al 10%) con un accantonamento pari al 10% della somma relativa a questo rischio;

andando a sommare le due quantificazioni così risultanti, che forniranno il rischio per l’Ente relativo al contenzioso analizzato;

Preso atto delle schede ricevute dai legali a cui sono stati affidati i contenziosi;

Visto il prospetto compilato secondo i dati forniti nelle schede di cui sopra (a cui il responsabile del settore Amministrativo e del settore Economico hanno apportato dei correttivi a tutela dell’Ente) e contenente i contenziosi, allo stato, noti all’ufficio segreteria e affari legali (all. A);

Constatato che, come da prospetto sopra richiamato, la somma che si dovrebbe accantonare nel Fondo rischi contenzioso è pari ad € **173.728,07**;

Rilevato che:

- il Fondo rischi contenzioso attualmente stanziato è pari ad € **383.000,00**;
- nel prospetto allegato (all. A) non sono indicate le cause Tributarie di primo e secondo grado e quelle relative alle contestazione delle sanzioni amministrative del codice della strada (che sono in fase di elencazione);
- per quanto riguarda le cause Tributarie il rischio è limitato all’eventuale condanna al pagamento delle spese legali di controparte;
- anche sulla scorta della pregressa esperienza dirigenziale in merito alle cause relative alle contestazione delle sanzioni amministrative del codice della strada, la differenza della somma già stanziata sul Fondo (detratta quella che dovrebbe essere accantonata), copre il rischio legato alle cause non comprese nel prospetto sopra richiamato;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 88 del 18.12.2023, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024/2026 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)”;
- la deliberazione consiliare n. 94 del 28.12.2023, avente ad oggetto: “BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE” e ss.mm.ii;
- la deliberazione consiliare n. 57 del 30.07.2024 avente ad oggetto: “SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 TUEL) E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO (ART. 175 COMMA 8 TUEL). APPROVAZIONE VARIAZIONE AL DUP 2024/2026 E 13^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE”;

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 17.01.2024, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2026” e ss.mm.ii;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 31.01.2024, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO), TRIENNIO 2024-2026” e s.m.i;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, rispettivamente, del dirigente del Settore Amministrativo e del dirigente del Settore Economico Finanziario, espressi in ottemperanza all’art 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l’art. 48 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, resi per appello nominale;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati:

1. di prendere atto che la somma che si dovrebbe accantonare nel Fondo rischi contenzioso è pari ad € **173.728,07**;
2. di dare atto che la somma già stanziata nel Fondo rischi contenzioso, pari ad € **383.000,00**, è sufficiente a coprire gli eventuali rischi da contenzioso attualmente in essere;
3. di trasmettere la presente deliberazione all'organo di revisione;
4. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con separata votazione, favorevole ed unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Quantificazione del fondo rischi contenzioso da accantonare per l'esercizio 2025.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, li
06/12/2024

Il Dirigente del Settore
F.TO DOTT.SSA TAMARA PLOZZER

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Quantificazione del fondo rischi contenzioso da accantonare per l'esercizio 2025.*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, li
06/12/2024

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.todott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 06/12/2024 n.369 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to Flavio Maurutto

IL Segretario GENERALE

F.to Dott.ssa Tamara Plozzer

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 23/12/2024, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).

li, 12/12/2024

L'impiegato di Segreteria

Cinzia Bottacin

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n. 69/2009).

San Michele al Tagliamento, li 12/12/2024

L'impiegato di Segreteria

Cinzia Bottacin

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, li 12/12/2024

L'impiegato di Segreteria

Cinzia Bottacin

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CINZIA BOTTACIN

DATA FIRMA: 12/12/2024 16:01:50

IMPRONTA: 3135656437333561633839346336343539613461356430323735323562373132613666626333239